



CONVENZIONE STAGE / ALTERNANZA

CONVENZIONE Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

TRA

L'Istituto superiore "Giuseppe Terragni" con sede in Olgiate Comasco – via Segantini, 41, COD. FISC. 95121970131, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa **Laura Mauri**, nata a Como (CO) il 31 luglio 1970, Cod. Fiscale MRALRA70L71C933M

E

Comune di Bizzarone (Soggetto ospitante) - con sede legale in cap 22020 comune Bizzarone (CO), viale Unità d'Italia n.1,

codice fiscale/Partita IVA 0070337013 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Guido

Bertocchi nato a Milano (MI) il 03/09/1967, codice fiscale BRTGDU67P03F205P

Premesso

- che ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- che, sempre ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi da 784 a 787, sono state previste modifiche che vanno a incidere sui commi 33 e successivi;
- che la L. 30 dicembre 2018/145 apporta tali modifiche, tra cui la ridenominazione da Alternanza Scuola Lavoro, in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Istituto "Giuseppe Terragni" su proposta dello stesso soggetto promotore.

Art. 2

1. Le attività dei "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" svolte presso il soggetto ospitante (di seguito denominate "stage") non costituiscono rapporto di lavoro. Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in stage è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
4. Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante.
5. Per ogni studente inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento coerente con il profilo educativo e culturale dell'indirizzo di studio. Tale progetto è parte integrante della presente convenzione.
6. L'orario previsto per lo stage non dovrà superare le otto ore giornaliere e le 40 ore settimanali; dovrà prevedere una pausa pranzo di almeno un'ora e non meno di una giornata intera di riposo settimanale.
7. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del soggetto promotore che ne è altresì responsabile didattico - organizzativo.
8. La modifica della durata o delle modalità di svolgimento dello stage su richiesta dello studente o del soggetto ospitante deve essere concordata con soggetto promotore e ufficializzata tramite apposito modulo.



Art. 3

1. Il **soggetto promotore** si impegna a:

- a) designare un tutor (tutor scolastico) che assista lo studente e tenga i rapporti con il soggetto ospitante;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- c) garantire agli studenti una copertura assicurativa per la responsabilità civile tramite l'assicurazione della scuola, specificata nel Progetto formativo allegato alla presente Convenzione;

Art. 4

1. Il **soggetto ospitante** si impegna a:

- a) individuare un tutor (tutor aziendale) che assista lo studente e tenga i rapporti con il soggetto promotore;
- b) garantire allo studente l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage per il tramite del tutor;
- c) rispettare e far rispettare le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- d) consentire al tutor scolastico di contattare lo studente e il tutor aziendale per verificare l'andamento del percorso e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
- f) trasmettere al soggetto promotore, per ogni studente, la valutazione finale, redatta dal tutor aziendale, sullo svolgimento dello stage e il raggiungimento degli obiettivi;
- g) garantire il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, escludendo attività comportanti la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria.
- h) fornire agli studenti l'informazione, la formazione e l'addestramento relativi ad eventuali rischi specifici propri ed ai comportamenti da adottare in situazioni di emergenza.

2. Qualora il soggetto ospitante non garantisca il rispetto degli impegni indicati al punto precedente, il soggetto promotore, previa verifica con il tutor aziendale, potrà interrompere lo svolgimento dello stage.

Art. 5

1. Durante lo svolgimento dello stage **lo studente** è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) frequentare con regolarità, secondo il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale e il tutor scolastico e sottoscritto dallo studente;
- c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, seguendo le indicazioni del tutor aziendale e rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08, art. 20 nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti dal soggetto ospitante;
- e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- f) tenere un comportamento corretto verso tutti i soggetti interni ed esterni che incontra durante il periodo di stage;
- g) tenere un linguaggio e un abbigliamento adeguati all'ambiente in cui è inserito;
- h) utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e i materiali utili all'attività senza arrecare danno al patrimonio dell'azienda;

2. Qualora lo studente tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa comunicazione e confronto con il tutor scolastico, interrompere lo svolgimento dello stage.

Art 6

1. Il **tutor scolastico** svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora e condivide con il tutor aziendale il progetto formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, soggetto ospitante, studente, soggetti esercenti la potestà genitoriale)
- b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza, rapportandosi con il tutor aziendale;
- c) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
- d) monitora le attività, la frequenza e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere;
- e) controlla, insieme al tutor aziendale, il rispetto da parte dello studente del progetto formativo;
- f) valorizza, valuta e comunica al consiglio di classe gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente.

2. Il **tutor aziendale** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor scolastico nella progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;



CONVENZIONE STAGE / ALTERNANZA

- c) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- d) informa lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- e) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- f) controlla, insieme al tutor scolastico, il rispetto da parte dello studente del progetto formativo;
- g) monitora e valuta l'esperienza in azienda, coinvolgendo lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- h) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati e i documenti per valutare le attività dello studente e l'efficacia del progetto formativo.

Art. 7

Le parti si impegnano a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e a prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo, ai sensi del GDPR 25 maggio 2018.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun progetto formativo presso il soggetto ospitante e si intende tacitamente rinnovata per gli anni scolastici successivi salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti.
2. ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione:
 - a. a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b. b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione
4. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

per il soggetto ospitante

per il soggetto promotore

Il Dirigente Scolastico

Laura Mauri

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

Bertocchi
Guido
11.03.2025
14:05:03
GMT+02:00

